



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

OMISSIS – Non ammissione alla selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, da destinare agli uffici giudiziari di Bolzano e nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, da destinare agli uffici del giudice di pace siti nel territorio della provincia di Bolzano - posizione economico-professionale B3

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 24 giugno 2025, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, da destinare agli uffici giudiziari di Bolzano e nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, da destinare agli uffici del giudice di pace siti nel territorio della provincia di Bolzano - posizione economico-professionale B3;

Accertato che la domanda presentata dal signore / dalla signora in oggetto, Protocollo: [RATAA/0023668/31/07/2025-A](#), risulta compilata in modo non corretto avendo omesso il punto 13);

Tenuto conto che i punti da 1 a 13 della domanda di ammissione, così come indicato nel bando, risultano di compilazione obbligatoria;

Preso atto altresì, che per partecipare alla selezione gli interessati / le interessate devono essere in possesso, fra l'altro, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti previsti dall'art. 3 "Requisiti per l'ammissione alla selezione pubblica" del bando in particolare dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, almeno di livello B2;

Accertato che, dopo aver effettuato una verifica sul portale della Provincia Autonoma di Bolzano relativamente al possesso dell'attestato sopra indicato, il signore / la signora in oggetto non risulta in possesso del sopra citato attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

Ritenuto quindi che il signore / la signora in oggetto non può essere ammesso / essere ammessa alla procedura, in quanto non risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, in particolare dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, almeno di livello B2;

dispone

- Il signor / la signora OMISSIS non è ammesso / non è ammessa alla selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, da destinare agli uffici giudiziari di Bolzano e nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, da destinare agli uffici del giudice di pace siti nel territorio della provincia di Bolzano - posizione economico-professionale B3, indetta con deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 24 giugno 2025, in quanto non risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del bando per la partecipazione alla selezione, in particolare dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, almeno di livello B2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

LA SEGRETARIA GENERALE  
Gabriele Morandell  
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3-bis des GvD Nr. 39/1993).